

FORUM NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
REGOLAMENTO SULLE INCOMPATIBILITÀ
APPROVATO DALLA ASSEMBLEA NAZIONALE DELL' 11 GIUGNO 2015

visto lo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore, così come modificato il 16 ottobre 2014, che all'art.19 recita:

Incompatibilità

In relazione alle cariche di Portavoce e componente il Coordinamento Nazionale, e alle funzioni di Direttore, l'Assemblea Nazionale adotta un apposito regolamento per disciplinare:

1.le incompatibilità con:

- A. incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzio intercomunale, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;*
 - B. parlamentare nazionale ed europeo;*
 - C. ruoli di livello nazionale in organi dirigenti di partiti politici;*
 - D. partecipazione ad organi di organizzazioni rappresentative di altre parti sociali, in palese contrasto con gli scopi del Forum Nazionale del Terzo Settore così come disciplinati dal presente Statuto;*
 - E. partecipazioni a organizzazioni politiche, economiche e sociali in palese contrasto con gli scopi del Forum Nazionale del Terzo Settore così come disciplinati dal presente Statuto;*
 - F. qualsiasi altro ruolo, ufficio, incarico e responsabilità in altre organizzazioni che possano determinare conflitti di interesse.*
- 2. la decadenza dalla carica in caso di candidatura a elezioni europee, nazionali o regionali, e elezioni comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti.*

L'Assemblea Nazionale, riunitasi l' 11 giugno 2015 approva il seguente

Regolamento sulle Incompatibilità

Art. 1

Incompatibilità con la carica di Portavoce

- a) La carica di Portavoce è incompatibile con ciascuna delle fattispecie previste dalle lettere A,B,C,D,E,F del comma 1 dell'art. 19 dello Statuto.
- b) Le incompatibilità di cui al comma 1 lettere A,B,C, avendo contenuto oggettivo, sono operanti dal momento in cui si verificano.
Entro 2 giorni dal verificarsi di uno dei casi di specie, il Portavoce è tenuto a rassegnare le dimissioni dalla carica. In caso di impossibilità o rifiuto a rassegnare le dimissioni, il Coordinamento Nazionale, convocato dal componente più anziano per età entro 5 giorni dalla notizia di incompatibilità, procede, con la

maggioranza assoluta dei suoi componenti, a rilevare l'avvenuta decadenza dalla carica.

Qualora il Coordinamento Nazionale non provveda a tali adempimenti essi vengono adottati dal Collegio Nazionale di Garanzia che deve riunirsi entro 10 giorni dalla notizia di incompatibilità.

- c) La carica di Portavoce è anche incompatibile con la candidatura a elezioni europee, nazionali o regionali e elezioni comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In tal caso, il Portavoce è tenuto, entro tre giorni dalla candidatura, a rassegnare le dimissioni dalla carica. In caso di impossibilità o rifiuto a rassegnare le dimissioni, il Coordinamento Nazionale procede, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, a rilevare l'avvenuta decadenza dalla carica.
- d) Il Coordinamento Nazionale provvede, altresì, in tutte le fattispecie precedentemente previste, alla convocazione dell'Assemblea Nazionale per la elezione del nuovo Portavoce secondo le norme del Regolamento Elettorale. Fino all'elezione del nuovo Portavoce assume le sue funzioni il componente più anziano per età del Coordinamento Nazionale, come previsto dall'art. 11 dello Statuto.
- e) Le incompatibilità previste dalle lettere D,E,F vengono rilevate dall'Assemblea Nazionale, che deve essere convocata dal Collegio Nazionale di Garanzia entro 20 giorni dalla presentazione di apposita, motivata, mozione sottoscritta da almeno 1/3 dei Soci del Forum Nazionale del Terzo Settore.
L'Assemblea Nazionale si pronuncia a maggioranza semplice dei suoi componenti, con votazione a scrutinio segreto. In caso di pronuncia di incompatibilità, il Portavoce viene dichiarato immediatamente decaduto, ne assume le sue funzioni il componente più anziano per età del Coordinamento Nazionale e il Coordinamento Nazionale provvede alla convocazione dell'Assemblea Nazionale per la elezione del nuovo Portavoce secondo le norme del Regolamento Elettorale.

Art. 2

Incompatibilità con le cariche di componente del Coordinamento Nazionale, e la funzione di Direttore.

- a) Le cariche di componente del Coordinamento Nazionale e le funzioni di Direttore, sono incompatibili con ciascuna delle fattispecie previste dalle lettere A, B,C,D,E,F del comma 1 dell'art 19 dello Statuto.
Le incompatibilità di cui al comma 1, lettere A,B,C dell'art 21 dello Statuto, avendo contenuto oggettivo, sono operanti dal momento in cui si verificano. In ogni caso, entro 2 giorni dal verificarsi di uno dei casi di specie, la persona coinvolta è tenuta a rassegnare le dimissioni. In caso di impossibilità o rifiuto a rassegnare le dimissioni il Coordinamento Nazionale, procede, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, per il componente del Coordinamento Nazionale alla dichiarazione di decadenza dalla carica ovvero, per il Direttore, alla revoca dell'incarico.
Qualora il Coordinamento Nazionale non provveda a tali adempimenti essi vengono adottati dal Collegio Nazionale di Garanzia che deve riunirsi entro 7 giorni dalla notizia di incompatibilità.

I componenti decaduti del Coordinamento Nazionale, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, vengono sostituiti dall'Assemblea Nazionale nella prima riunione utile.

- b) La carica di componente del Coordinamento Nazionale e la funzione di Direttore è anche incompatibile con la candidatura a elezioni europee, nazionali o regionali e elezioni comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

In tal caso, la persona interessata è tenuta, entro due giorni dalla candidatura, a rassegnare le dimissioni. In caso di impossibilità o rifiuto a rassegnare le dimissioni, il Coordinamento Nazionale procede, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, per il componente del Coordinamento Nazionale, alla dichiarazione di decadenza dalla carica, ovvero, per il Direttore, alla revoca dell'incarico.

I componenti decaduti del Coordinamento Nazionale, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, vengono sostituiti dall'Assemblea Nazionale nella prima riunione utile.

- c) Le incompatibilità previste dalle lettere D,E,F per quanto riguarda il componente del Coordinamento Nazionale vengono rilevate dall'Assemblea Nazionale, che deve essere convocata dal Collegio Nazionale di Garanzia entro 20 giorni dalla presentazione di apposita, motivata, mozione sottoscritta da almeno 1/3 dei Soci del Forum Nazionale del Terzo Settore.

L'Assemblea Nazionale si pronuncia a maggioranza semplice dei suoi componenti, con votazione a scrutinio segreto. In caso di pronuncia di incompatibilità, il componente del Coordinamento Nazionale viene dichiarato immediatamente decaduto.

I componenti decaduti del Coordinamento Nazionale, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, vengono sostituiti dall'Assemblea Nazionale nella successiva riunione.

- d) Le incompatibilità previste dalle lettere D,E,F per quanto riguarda il Direttore, vengono rilevate dal Coordinamento Nazionale, entro 20 giorni dalla presentazione di apposita, motivata, mozione sottoscritta da almeno 1/3 dei Soci del Forum Nazionale del Terzo Settore.

Il Coordinamento Nazionale si pronuncia a maggioranza semplice dei suoi componenti, con votazione a scrutinio segreto. In caso di pronuncia di incompatibilità, al Direttore è revocato immediatamente l'incarico e il Coordinamento Nazionale procede alla sua sostituzione.

Art. 3

Conflitti d'interesse

I potenziali conflitti d'interesse disciplinati dalla lettera F del comma 1 dell'articolo 19 dello Statuto si hanno quando il Portavoce, il componente del Coordinamento Nazionale o il Direttore rivestano contemporaneamente ruoli, uffici, incarichi e responsabilità in altre organizzazioni pubbliche o private, non associate al Forum, le cui finalità o attività istituzionali possano collidere con le attività del Forum o condizionarne le decisioni e gli orientamenti degli organi.

In particolare, la carica di Portavoce, componente del Coordinamento Nazionale e la funzione di Direttore è incompatibile con quella di Presidente, di componente della Presidenza (o di organismo politico esecutivo in qualsiasi modo definito dallo Statuto) e di Direttore di Centro di Servizio del Volontariato nonché dei loro organismi nazionali di coordinamento e collegamento. Tale incompatibilità è

automatica ed è operante dal momento in cui si verifica. Entro 2 giorni dal verificarsi di uno dei casi di specie, il Portavoce, il componente del Coordinamento Nazionale, il Direttore sono tenuti a rassegnare le dimissioni dalla carica. In caso di impossibilità o rifiuto a rassegnare le dimissioni, valgono le procedure di cui ai precedenti articoli 1 e 2 del presente Regolamento.

Art.4

Specificazioni normative

Per “incarichi di governo nazionale” devono intendersi incarichi di Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato, nonché ruoli nel gabinetto e negli uffici di diretta collaborazione con Ministri, Viceministri e sottosegretari di Stato .

Per “ruoli di livello nazionale in organi dirigenti di partiti politici” devono intendersi incarichi di presidente, segretario od altra carica apicale nonché di componente di organismo politico esecutivo in qualsiasi modo definito dallo statuto del partito.

Art. 5

Applicabilità ai Forum Regionali e Territoriali

Il presente Regolamento si applica, ai sensi dello Statuto e del Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali, anche ai Forum Regionali e Territoriali del Terzo Settore, con adattamento analogico a ciascuna norma e procedura.

Art. 6

Entrata in vigore

Per il Forum Nazionale del Terzo Settore, il presente Regolamento entra immediatamente in vigore dalla data della sua approvazione.

Per i Forum Regionali e Territoriali del Terzo Settore, il presente Regolamento entra in vigore 20 giorni dopo la sua approvazione. La mancata applicazione delle sue norme comporta l'avvio, da parte dei competenti organi nazionali, delle procedure di commissariamento previste dall'articolo 12 dello Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore e dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali.